ALLEGATO 1

Attribuzione del contributo complessivo esenzione immobili inagibili 2019.

Art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

	Regione	Provincia	Comune	Quote di contibuto attribuite
-	Campania	NA	NA Casamicciola Terme	726.560,00
2		NA	Lacco Ameno	308.232,00
3		NA	Forio	288.361,00
			Totale	1.323.153,00

19A02401

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2019.

Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica. (Decreto n. 50/2019).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e, in particolare, l'art. 11, commi 1 e 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 95;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, e, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare, l'art. 8;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica», e, in particolare, l'art. 6, comma 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 2011, n. 203, recante «Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2000, n. 249, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», che ha soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 155, relativo alla «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001, n. 18, relativo alla «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2006, n. 246, relativo al «Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica», come modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 2010, n. 151;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, prot. n. 68, recante il «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria» in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 1° agosto 2005;

Tenuto conto che il citato decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;





